

b) In caso di soluzione in senso affermativo della questione 7, lett. a), se sia da considerarsi proporzionale una designazione di sito pari a venti volte, oppure a cento volte, le dimensioni del sito sperimentale, in relazione alla tutela di interessi privati (sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti) e pubblici (prevenzione del sabotaggio per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi).

(<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 agosto 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, altra parte nel procedimento: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division**

(Causa C-361/08)

(2008/C 285/34)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Raad van State

**Parti**

*Ricorrente:* Stichting Greenpeace Nederland

*Convenuto:* Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

*Altra parte nel procedimento:* Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

**Questioni pregiudiziali**

1) Se la nozione «sito di emissione» di organismi geneticamente modificati, che non può essere considerato come riservato ai sensi dell'art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18/CE (<sup>1</sup>), in

considerazione anche dell'obiettivo e del sistema di questa direttiva, possa essere interpretato nel senso che con questo termine si intende il lotto catastale, oppure se possa bastare la designazione di una zona geografica più estesa.

2) a) Ove sia sufficiente designare una zona geografica più estesa, quali circostanze possano essere prese in considerazione nella determinazione della designazione della zona.

b) Se la direttiva 2003/4/CE (<sup>2</sup>) abbia qualche rilevanza nella determinazione della portata della designazione della zona.

c) Se una zona di dimensioni pari a venti volte i singoli siti sperimentali soddisfi al principio di proporzionalità.

3) Se sia soddisfatto il principio di proporzionalità ove si scelga una designazione di zona globale pari a cento volte le dimensioni dei singoli siti sperimentali, ai sensi della politica riveduta il 17 luglio 2008.

4) Nell'ipotesi in cui sia sufficiente una semplice designazione di zona catastale, se possa rinvenirsi nelle circostanze menzionate nell'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE, nonostante il disposto dell'art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18/CE, una giustificazione per trattare in maniera riservata le informazioni relative al sito esatto dell'emissione.

5) a) Se l'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE contenga un elenco limitativo di motivi di giustificazione.

b) In caso affermativo, se la sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti, e la prevenzione del sabotaggio, per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi, possano essere ricomprese in uno dei motivi di giustificazione menzionati all'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE.

6) Nel caso in cui la questione 5, lett. a) e b), venga risolta in senso affermativo, se in tal caso sia da considerarsi proporzionale una designazione di sito pari a venti volte, oppure a cento volte, le dimensioni del sito sperimentale, in considerazione del disposto dell'art. 4, n. 2, di seguito alla lett. h), della direttiva 2003/4/CE, e in relazione alla tutela di interessi privati (sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti) e pubblici (prevenzione del sabotaggio per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi).

7) a) Nel caso in cui la questione 5, lett. a), vada risolta in modo negativo, se costituiscano un motivo di giustificazione consentito la sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti, e la prevenzione del sabotaggio, per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi.

b) In caso di soluzione in senso affermativo della questione 7, lett. a), se sia da considerarsi proporzionale una designazione di sito pari a venti volte, oppure a cento volte, le dimensioni del sito sperimentale, in relazione alla tutela di interessi privati (sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti) e pubblici (prevenzione del sabotaggio per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi).

(<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

2) Se per la soluzione della questione sub 1) sia rilevante la circostanza che l'Austria, Stato in cui il marito divorziato è rimasto e in cui risiede ed esercita un'attività lavorativa, riconosca a quest'ultimo, a determinate condizioni, il diritto a percepire assegni familiari (per il figlio), quando il diritto della moglie divorziata è ormai decaduto;

3) Se dal regolamento derivi il diritto della moglie divorziata a percepire assegni familiari (per il figlio) nei confronti dell'Austria, Stato in cui il marito divorziato e padre del figlio risiede ed esercita un'attività lavorativa, qualora le condizioni descritte nella questione sub 1) subiscano variazioni in conseguenza del fatto che la moglie abbia iniziato ad esercitare un'attività lavorativa nel nuovo Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU L 149, pag. 2.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 agosto 2008 —  
Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle  
Wien**

(Causa C-363/08)

(2008/C 285/35)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Romana Slanina

*Convenuto:* Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

**Questioni pregiudiziali**

1) Se dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1407, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (<sup>1</sup>) (in prosieguo: il «regolamento») emerge che la moglie divorziata priva di occupazione di un uomo residente in Austria e impiegato come lavoratore subordinato mantenga, nei confronti dell'Austria, il suo diritto a percepire assegni familiari (per un figlio), qualora ella stabilisca la propria residenza in un altro Stato membro, e vi trasferisca la sede principale dei propri interessi, continuando a non esercitarvi un'attività lavorativa;

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verwaltungsgerichtshof (Austria) l'11 agosto 2008 —  
AGRANA Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und  
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft**

(Causa C-365/08)

(2008/C 285/36)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* AGRANA Zucker GmbH

*Convenuto:* Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (<sup>1</sup>), vada interpretato nel senso che anche una quota di zucchero, inutilizzabile a causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale (<sup>2</sup>) di cui all'art. 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, debba includersi nel calcolo della tassa sulla produzione.